

Bruxelles, 18 giugno 2015
(OR. en)

10079/15

PUBLIC 43
INF 113

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - FEBBRAIO 2015

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel febbraio 2015.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione - fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL FEBBRAIO 2015

3367^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 9 febbraio 2015

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2015	5840/15
Dichiarazione dell'Ungheria L'adozione del programma d'azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo e della piattaforma d'azione di Pechino ha fatto registrare un notevole consenso. Il programma e la piattaforma hanno posto il godimento dei diritti umani al centro dello sviluppo e dalla loro adozione si sono realizzati importanti progressi nel settore della salute, dell'uguaglianza di genere e dell'istruzione. L'Ungheria continua a tenere fede ai propri impegni in materia di diritti umani e riguardo all'attuazione del programma d'azione e della piattaforma d'azione quali punti di riferimento primari per i termini di educazione sessuale, salute riproduttiva e diritti in materia di riproduzione. Poiché l'espressione "della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito" non è stata ancora definita, l'Ungheria non può che interpretare tale espressione in linea con la sua legislazione nazionale.	
Dichiarazione di Malta Malta continuerà a difendere i valori fondamentali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i patti da essa derivanti. Malta farà inoltre tutto il possibile per agevolare la propria attuazione degli strumenti in materia di diritti umani e ampliarne la portata al fine di garantire il rispetto universale e la protezione dei diritti umani. Malta desidera tuttavia ricordare la sua posizione di principio riguardo alla questione della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito; qualsiasi raccomandazione o impegno da parte dell'Unione europea non dovrebbe in alcun modo imporre a qualsiasi parte l'obbligo di considerare l'aborto una forma legittima di salute riproduttiva o diritto in tal senso.	
Decisione (PESC) 2015/241 del Consiglio, del 9 febbraio 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 40 del 16.2.2015, pagg. 14–20	5826/15

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/240 del Consiglio, del 9 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 40 del 16.2.2015, pagg. 7–13	5829/15
Decisione (PESC) 2015/203 del Consiglio, del 9 febbraio 2015, a sostegno della proposta dell'Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico quale contributo a favore di misure trasparenti e tese a rafforzare la fiducia nelle attività nello spazio extraatmosferico GU L 33 del 10.2.2015, pagg. 38–44	17005/14
Decisione (PESC) 2015/202 del Consiglio, del 9 febbraio 2015, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio GU L 33 del 10.2.2015, pagg. 37–37	16525/14
Regolamento (UE) 2015/192 del Consiglio, del 9 febbraio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio GU L 33 del 10.2.2015, pagg. 1–3	16607/14
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea	10641/12
Conclusioni del Consiglio sulla Libia	5977/15
Conclusioni del Consiglio sullo Yemen	5983/15
Conclusioni del Consiglio sulle elezioni in Nigeria	6049/15
Conclusioni del Consiglio sulla minaccia di Boko Haram	6051/15
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica centrafricana	6058/15
Conclusioni del Consiglio sul Mali	6052/15
Conclusioni del Consiglio sulla lotta al terrorismo	6048/15

3368^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 10 febbraio 2015

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul programma di lavoro annuale della Commissione per il 2015	5955/15
Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia informatica	5610/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/215 del Consiglio, del 10 febbraio 2015, relativa all'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di parti delle disposizioni dell'acquis di Schengen relativamente al sistema d'informazione Schengen nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord GU L 36 del 12.2.2015, pagg. 8–10	5481/15
Posizioni comuni dell'Unione sui negoziati di adesione con il Montenegro	5654/15
Decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco	10437/14
Decisione (UE) 2015/214 del Consiglio, del 10 febbraio 2015, che adotta il piano strategico generale Shift2Rail GU L 36 del 12.2.2015, pagg. 7–7	5445/15
Decisione (UE) 2015/238 del Consiglio, del 10 febbraio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea GU L 40 del 16.2.2015, pagg. 1–3	7911/14

Dichiarazione della Commissione

Con la sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C103/12 e C165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2010, relativa alla dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese. La Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Pertanto, in merito alla decisione relativa alla conclusione dell'accordo di pesca con le Seychelles per quanto riguarda le acque circostanti Mayotte, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE.

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio dissente dalla dichiarazione della Commissione secondo la quale dalla sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C103/12 e C165/12 deriverebbe che tutte le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

Il Consiglio ritiene che dalla suddetta sentenza non sia possibile trarre una simile conclusione. La scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto in questione. Nel caso specifico della dichiarazione dell'Unione europea al Venezuela, la Corte ha ritenuto che lo scopo della dichiarazione non fosse quello di garantire la fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. Tuttavia, l'attuale accordo contiene un elemento cruciale di fissazione delle possibilità di pesca a disposizione delle Seychelles nelle acque di Mayotte.

Pertanto, visti lo scopo e il contenuto dell'accordo, che include la fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, è opportuno che la base giuridica sostanziale della decisione relativa alla conclusione dell'accordo faccia riferimento all'articolo 43 del TFUE nella sua integralità.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito osserva che la definizione di "acque dell'UE" all'articolo 2, lettera d), dell'accordo proposto è poco chiara e incoerente con la definizione di "acque unionali" all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) (1380/2013). Quest'ultima definizione non fa alcun riferimento alle acque "soggette alla giurisdizione dell'UE" ma precisa che le acque dell'Unione sono quelle "poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri". Non spetta all'UE ma agli Stati membri esercitare la loro giurisdizione ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Il Regno Unito rileva che l'accordo proposto non può cambiare la suddivisione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri. La definizione di "acque dell'UE" nell'accordo proposto dovrebbe essere coerente con la definizione di "acque unionali" del regolamento di base della PCP.

Decisione (UE) 2015/239 del Consiglio, del 10 febbraio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe GU L 40 del 16.2.2015, pagg. 4–6	8585/14
Dichiarazione della Commissione Con la sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C103/12 e C165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2010, relativa alla dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese. La Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto, per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE.	
Dichiarazione del Consiglio Il Consiglio dissente dalla dichiarazione della Commissione secondo la quale dalla sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C103/12 e C165/12 deriverebbe che tutte le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. Il Consiglio ritiene che dalla suddetta sentenza non sia possibile trarre una simile conclusione. La scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto in questione. Nel caso specifico della dichiarazione dell'Unione europea al Venezuela, la Corte ha ritenuto che lo scopo della dichiarazione non fosse quello di garantire la fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. Tuttavia, l'attuale protocollo contiene un elemento cruciale di fissazione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe. Pertanto, visti lo scopo e il contenuto del protocollo, che include la fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, è opportuno che la base giuridica sostanziale della decisione relativa alla conclusione del protocollo faccia riferimento all'articolo 43 del TFUE nella sua integrità.	

Dichiarazione del Regno Unito e dei Paesi Bassi

Il Regno Unito e i Paesi Bassi riconoscono i progressi compiuti nei settori problematici della proposta, recentemente negoziata, per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe, quali i benefici per l'industria ittica locale e il ritorno economico per l'Unione europea. Tuttavia, entrambe le delegazioni si rammaricano che tale protocollo non contenga alcun chiaro sistema di gestione per assicurare la necessaria protezione degli squali.

La pesca diretta e le catture accessorie di squali destano preoccupazione nell'ambito della pesca del tonno nell'Oceano Atlantico.

Il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno deciso di astenersi e auspicano che l'UE proponga misure di gestione degli squali nelle future riunioni del comitato misto nell'ambito di tale protocollo.

Decisione (Euratom) 2015/224 del Consiglio, del 10 febbraio 2015, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi
GU L 37 del 13.2.2015, pagg. 8–14

16871/14

Dichiarazione del Lussemburgo

Il Lussemburgo riconosce l'importanza del progetto ITER ma desidera tuttavia ribadire il suo punto di vista critico sulla ricerca nucleare. Il governo lussemburghese sta infatti valutando la possibilità di sospendere il suo contributo finanziario a ITER e insiste sul fatto che in futuro i fondi europei destinati alle attività di ricerca dovranno essere in futuro maggiormente orientati verso le energie rinnovabili. Poiché la proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione non dà avvio a tale nuovo orientamento, il Lussemburgo non può approvarla ed emette pertanto un voto negativo in merito.

Procedure scritte concluse il 12 febbraio 2015**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO

DOCUMENTO / DICHIARAZIONI

Decisione 2015/236/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 39 del 14.2.2015, pagg. 18–20

16356/14

Regolamento (UE) 2015/229 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 39 del 14.2.2015, pagg. 1–2	16770/14
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 39 del 14.2.2015, pagg. 3–4	16362/14
3377^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 17 febbraio 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/284 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine (Allargamento alla Croazia) GU L 50 del 21.2.2015, pagg. 10–12	16970/14
Decisione (UE) 2015/285 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, in merito alla sostituzione del protocollo 4 di detto accordo (Norme di origine) con un nuovo protocollo conforme alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee GU L 50 del 21.2.2015, pagg. 13–41	17070/14
Decisione (PESC) 2015/260 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani GU L 43 del 18.2.2015, pagg. 29–32	5716/15
Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 43 del 18.2.2015, pagg. 14–28	16330/14

Decisione (UE) 2015/344 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina GU L 60 del 4.3.2015, pagg. 37–38	11047/14
Conclusioni del Consiglio sull'analisi annuale della crescita 2015 e la relazione sul meccanismo di allerta 2015	5957/1/15 REV 1
Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2016	5310/15
Procedura scritta conclusa il 19 febbraio 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio, del 19 febbraio 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe GU L 47 del 20.2.2015, pagg. 20–21	6129/15